



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(Prov. di COSENZA)

IV SETTORE - SERVIZI CIMITERIALI

Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in Guarano (CS) – Tel./Fax 0984.4725.24/44

E-mail: servizicimiteriali@comune.sanpietroinguarano.cs.it – Sito Internet: www.comune.sanpietroinguarano.cs.it

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 30 aprile 2013

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30 luglio 2015,

con Deliberazione di C.C. n. 31 del 29 luglio 2016 e con

Deliberazione di C.C. n. 32 del 01^a ottobre 2021.

Deliberazione di C.C. n. __ del _____.

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	pag. 3
Art. 2 - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA.....	pag. 3
Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI	pag. 3
Art. 4 - TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE	pag. 4
Art. 5 – DIRITTO DI SEPOLTURA	pag. 5
Art. 6 – CONCESSIONE E DECADENZA	pag. 5
Art. 7 – CANONE CONCESSIONE LOCULI COMUNALI	pag. 6
Art. 8 – MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE LOCULI COMUNALI	pag. 7
Art. 9 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE	pag. 7
Art. 10 – NORME TRANSITORIE	pag. 8
Art. 11 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL REGOLAMENTO	pag. 9

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento comunale disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nel cimitero del comune di San Pietro in Guarano, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità ed igiene.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osserva il regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.09.1990, n° 285.

ART. 2

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

1. Il cimitero comunale deve essere dotato di un elaborato grafico di adeguata scala esteso anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. L'elaborato grafico del cimitero comunale, rappresenta:
 - a) le aree destinate alle concessioni per la realizzazione di cappelle private;
 - b) le aree destinate a tombe private a inumazione;
 - c) le aree destinate a fossa comune;
 - d) le aree destinate alla realizzazione di loculi comunali;
 - e) le aree destinate alla realizzazione di cappelle comunali;
 - f) le aree destinate alla realizzazione di cellette per resti mortali e/o urne cinerarie;
 - g) le cappelle e/o loculi privati;
 - h) i loculi comunali;
 - i) le cappelle comunali;
 - j) le cellette per resti mortali e/o urne cinerarie comunali;
 - k) i manufatti per ossario comune;
 - l) camera mortuaria;
 - m) edifici destinati a servizi al pubblico, agli operatori cimiteriali e agli impianti tecnici;
 - n) le recinzioni, le vie di accesso e le zone di parcheggio;
3. Detto elaborato grafico, viene aggiornato ogni cinque anni con delibera di Giunta Comunale, e comunque ogni qualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 3

CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere in uso, dietro il pagamento di un canone di concessione, aree e manufatti a privati per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione nei limiti e nei modi previsti nel presente regolamento e per come evidenziato negli elaborati grafici di cui all'art.2;
2. Le assegnazioni di aree destinate alla realizzazione di cappelle private e tombe private a inumazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 2, nonché le cappelle comunali e le cellette per resti mortali e/o urne cinerarie comunali di cui ai punti i) e j) dello stesso art. 2, possono essere concesse, su espressa richiesta dei soggetti interessati, dietro l'espletamento di appositi bandi pubblici redatti dagli uffici comunali ed approvati dalla Giunta Comunale, nel momento in cui si rendessero disponibili le aree e/o i manufatti di che trattasi.

3. Le assegnazioni di loculi comunali possono essere concesse su espressa richiesta degli interessati solo ad avvenuto decesso del destinatario per la tumulazione della salma di persone aventi i requisiti e le condizioni di cui al successivo art. 5.

4. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

5. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C.

6. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto onde evitare lucri o speculazioni.

ART. 4

TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture sono distinte in:

- a) cappelle e/o loculi privati;
- b) tombe private a inumazione;
- c) loculi comunali;
- d) cappelle comunali;
- e) cellette per resti mortali e/o urne cinerarie comunali e/o private;
- f) fossa comune;
- g) ossario comune;

2. Nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente, la durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:

- a) Aree destinate alla costruzione di cappelle e/o loculi privati: 99 anni;
- b) loculi comunali: 30 anni;
- c) loculi in cappelle comunali: 99 anni;
- d) cellette per resti mortali e/o urne cinerarie comunali: 40 anni;
- e) fossa comune (campi di inumazione): perpetua;
- f) ossario comune: perpetua;

(NB sono stati tolte le concessioni in difformità alla normativa nazionale o non disponibili.)

ART. 5

DIRITTO DI SEPOLTURA

1. La sepoltura di salme o resti mortali nel cimitero del comune di S. Pietro in G., è consentita solo in occasione della sepoltura di persone aventi i seguenti requisiti o condizioni:

- a) persone decedute nel territorio del comune di S. Pietro in G., qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) persone decedute fuori dal comune di S. Pietro in G., ma aventi in esso, in vita, la residenza. Sono equiparati ai residenti le persone decedute che negli ultimi periodi di vita per esigenze di assistenza sono stati ospitati fuori Comune presso strutture di accoglienza o presso parenti;
- c) persone decedute non residenti in vita nel comune di San Pietro in Guarano privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed il prodotto del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n° 285/1990;
- e) persone decedute e nate nel comune di San Pietro in Guarano
- f) persone decedute fuori dal comune di San Pietro in Guarano non residenti in vita o nati nello stesso comune ma, risultando essere coniuge o parente di 1° grado di defunti già sepolti nel cimitero del comune di San Pietro in Guarano;
- g) persone decedute fuori dal comune di San Pietro in Guarano., non residenti in vita o nate nello stesso comune ma, risultando essere coniuge o parente di 1° grado di persona nata o residente nel Comune di San Pietro in Guarano;
- h) i resti mortali delle persone sopra elencate;

ART. 6

CONCESSIONE E DECADENZA

1. I bandi pubblici per le concessioni di cui al punto 2. dell'art. 3, oltre all'ammontare del canone di concessione, dovranno prevedere:

- a) la partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti aventi i requisiti e le condizioni di cui all'art. 5;
- b) il diritto d'uso della sepoltura deve essere riservato al concessionario, al coniuge, agli ascendenti in linea diretta e collaterali ed affini in qualunque grado, nonché alle salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché a salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari. È vietato in ogni caso la concessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma. La concessione sarà trasferita esclusivamente mortis causa a favore di ascendenti o discendenti in linea diretta o collaterale in qualunque grado;
- c) la decadenza della concessione ed i relativi effetti, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento;

2. La concessione dei loculi comunali, di cui al punto 3. dell'art. 3, è consentita:

- a) dietro presentazione di apposita richiesta in marca da bollo, da parte degli interessati, per come previsto nell'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali;
- b) nella domanda dovrà essere espressamente autorizzata la collocazione/deposito delle salme o resti mortali per come previsto nell'ipotesi contenuta nel sotto riportato punto f);
- c) l'atto di concessione deve essere redatto per scrittura privata tra l'Ente ed il Concessionario, in carta legale da registrare solo in caso d'uso, con spesa a carico della parte che procede e per come previsto nell'apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune;
- d) la concessione, fermo restando quanto previsto nei commi 4. e 5. dell'art. 3, si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o a seguito

della liberazione del manufatto da salma o resti mortali da parte dei parenti o eredi aventi causa, per cui il Comune rientra nel pieno possesso del manufatto stesso dato in concessione, senza alcun diritto o rimborsi di spese a qualsiasi titolo per il concessionario, gli eredi o aventi causa;

- e) la concessione, alla scadenza, può essere rinnovata per un periodo di anni 30 con le stesse modalità, previo pagamento del 50% del canone di concessione secondo le tariffe vigenti all'atto del rinnovo;
- f) della scadenza delle concessioni verrà dato avviso pubblico tramite pubblicazione sull'albo on line del comune e tramite affissione di apposito manifesto sulle bacheche comunali e presso il cimitero comunale.
- g) trascorsi 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di scadenza della concessione ovvero decorso il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di scadenza, senza che il concessionario o avente causa non abbia disposto in alcun modo, la concessione si intende tacitamente rinnovata ed il comune provvederà al recupero delle somme dovute secondo le modalità di cui normativa vigente.
- h) in caso di irreperibilità degli aventi causa il comune, esperite le procedure di cui ai punti f) e g) può provvedere alla rimozione delle salme.
- i) Ove vengano rinvenute salme non mineralizzate, il comune provvede al loro deposito in fossa comune sempre riservandosi il diritto di rivalsa;
- j) La concessione sarà trasferita esclusivamente mortis causa a favore di ascendenti o discendenti in linea diretta o collaterale in qualunque grado;

ART. 7

CANONE CONCESSIONE LOCULI COMUNALI

1. I canoni delle concessioni, delle loro integrazioni e rinnovi sono determinati dalla Giunta Comunale avuto riguardo ai costi di costruzione dei manufatti, all'eventuale riuso, ai costi di manutenzione nel tempo a carico del Comune, alla durata, ai costi di recupero e trattamento dei resti mortali al termine della concessione e all'asporto e smaltimento dei manufatti e degli ornamenti funebri.

2. I canoni delle concessioni riguardante i soggetti di cui al comma 1. lett. f) e g), del succitato art 5, è determinato in misura doppia rispetto al canone di cui al comma precedente.

3. Il pagamento del canone, dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della richiesta di tumulazione della stessa, nel quale periodo si dovrà stipulare il relativo contratto di concessione. In via del tutto eccezionale, il Dirigente degli uffici comunali preposti al servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e dietro parere scritto del Dirigente dei Servizi sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione del pagamento del canone di concessione per un periodo non superiore a 10 mesi.

4. Nel caso in cui le salme di persone appartengono a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Dirigente degli uffici comunali preposti al servizio potrà concedere gratuitamente il loculo comunale. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato da parte Dirigente degli Uffici Comunali del Settore Servizi Cimiteriali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare (del coniuge e fino al

secondo grado di parentela) e sulla situazione economica degli stessi, sulla scorta delle relative certificazioni ISEE.

5. È possibile depositare nei loculi comunali, oltre la salma del destinatario, anche una o due cassette ossario o cinerario in base alla capienza. Tale utilizzo aggiuntivo è subordinato alla preventiva domanda di integrazione della concessione originaria ed al versamento del relativo canone di concessione determinato dalla Giunta Comunale, avuto riguardo del tempo rimanente di utilizzo dell'intero loculo, nel caso in cui non si procedesse al rinnovo della concessione per come previsto al comma 2., punto e) dell'art. 6. Il concessionario, in tal caso, è tenuto ad inserire sulla lapide una targhetta metallica riportante nome e cognome, data di nascita e di morte dei defunti.

ART. 8

MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE LOCULI COMUNALI

1. L'assegnazione ordinaria avviene in base all'ordine cronologico delle istanze, in sequenza verticale (posto) dall'alto verso il basso, con inizio da sinistra verso destra (fila) posizionandosi frontalmente, dell'ultimo "lotto" realizzato e disponibile.

2. L'assegnazione straordinaria si verifica quando, di volta in volta si rendono disponibili altri loculi comunali situati in altri e diversi "lotti", a seguito della liberazione degli stessi per come previsto al comma 2., lettera d) dell'art. 6.

3. L'assegnazione straordinaria di cui al succitato comma 2., avviene in via prioritaria rispetto a quella ordinaria di cui al succitato comma 1., nel momento in cui si rendono disponibili ed utilizzabili i loculi interessati.

ART. 9

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

Viene sostituito come di seguito:

1. Entro tre mesi dalla disposta concessione del loculo comunale o dal rilascio della autorizzazione per sepolture di salme o resti mortali e/o urne cinerarie in loculi o tombe private, dovrà essere posta, a cura e spese del concessionario, una lapide, sulla quale sarà riportato il nome e cognome del defunto nonché la data di nascita e di decesso. Per assicurare l'omogeneità estetica dei loculi comunali, salvo sé diversamente disposto con atto di Giunta Municipale, la lapide, per i loculi comunali, deve essere di marmo bianco di Carrara, dovrà corrispondere, sia per la qualità dei materiali che per le dimensioni degli stessi, alle caratteristiche e tipo già esistenti nel "Lotto".

2. I concessionari sono tenuti ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza delle sepolture e di quant'altro forma e/o ha formato oggetto della concessione, evitando inoltre il posizionamento di vasi, fiori o qualsiasi altro ornamento funebre fuori dagli spazi appartenenti alle proprie cappelle e/o loculi, evitando così di intralciare le zone comuni di passaggio e meglio consentire le operazioni di pulizia da parte del personale dipendente del comune.

3. È data facoltà al Comune di sostituirsi d'ufficio, con diritto di piena rivalsa al rimborso, quando, il concessionario od eredi, chiamati, anche verbalmente, a provvedere ai suddetti lavori di manutenzione e restauro o di quanto previsto nel succitato comma 2. dell'art. 9,

avessero a rifiutarsi o comunque non provvedessero entro i termini loro assegnati dal comune medesimo.

4. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario il concessionario è obbligato a rimborsare al comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario dei manufatti.

5. Il concessionario è tenuto, a sua cura e spesa, ad eseguire o fare eseguire da apposite ditte specializzate, il trasporto del feretro e/o resti mortali all'interno del cimitero comunale e procedere alla tumulazione, **alla muratura e sigillatura dei loculi comunali**, e successiva installazione della relativa lapide.

6. Abrogato

7. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna verso il concessionario per distruzione, in tutto o in parte, del loculo concesso per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

ART. 10

NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione e ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse è considerato "concessionario di fatto":

- a) il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo privo di concessione;
- b) il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;
- c) il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attesti mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000, il proprio diritto acquisito.

2. Nel caso di cui al comma precedente relativi a loculi non occupati il Responsabile del servizio attiva d'ufficio la procedura di voltura della concessione del/dei loculo/i in favore del concessionario di fatto, mediante:

- a) pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio e presso il cimitero comunale, dell'elenco dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore di un concessionario di fatto;
- b) dichiarazione del responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dell'avvenuta pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
- c) stipula del contratto di concessione.

3. I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di 18 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del comma 1.

5. In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.

6. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.

7. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già stipulati che non ricadono nelle more di cui al successivo Art. 8;

8. Le Concessioni richieste e rilasciate entro il 31.12.2013 con sottoscrizione di contratto non preordinato da apposito atto di Giunta o Consiglio, mantengono la durata di anni 25. Il loro rinnovo, al fine di uniformare la durata di tutte le concessioni in essere ad anni trenta, come da regolamentazione vigente, alle condizioni qui riportate, danno diritto ad un periodo di rinnovo di anni 35;

9. È altresì prorogata ad anni 35 la durata di tutte le concessioni ad oggi rinnovate e già prorogate per qualsiasi durata.

10. Le concessioni rilasciate dal 01/01/2014 in poi hanno le durate di cui all'Art.4.

ART. 11

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL REGOLAMENTO

1. La Giunta delibera interpretazioni autentiche del presente Regolamento, in relazione alla complessità delle situazioni che possono presentarsi, nonché integrazioni di dettaglio.

2. L'Ufficio che rilascia le concessioni annota le interpretazioni e integrazioni predette, al fine di assicurare una totale uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini.